

La gestione delle terre di scavo nella normativa

Martinucci Marilena

Geologo, libero professionista

La Regione Emilia-Romagna, già in base al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 che prevedeva la stipula di accordi fra autorità competenti ed operatori economici per il recupero, smaltimento e riutilizzo dei rifiuti, ha favorito Accordi di Programma fra le Province, Associazioni di categorie e soggetti privati per il recupero dei residui da costruzione e demolizione.

Il recupero dei residui da costruzione e demolizione da applicarsi "alle attività di produzione, gestione trattamento, riutilizzo o recupero dei residui prodotti da attività di costruzione e demolizione di edifici e infrastrutture, ed all'attività di recupero di rifiuti inerti provenienti da altre attività produttive destinati ad essere impiegati quali materiali da costruzione" interessa anche le terre e le rocce di scavo.

Sono infatti comunemente definite:

– Attività di costruzione e demolizione: l'insieme delle attività di costruzione, manutenzione e demolizione di edifici e infrastrutture e delle attività di scavo, sbancamento e movimento terra connesse.

– Rifiuti da costruzione e demolizione: tutti i rifiuti comunque prodotti dall'esercizio delle attività di costruzione e demolizione della classe 17 00 00 del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER).

Relativamente alla classe [1705] sono comprese:

– [170504] terre e rocce, non contenenti sostanze pericolose, corrispondenti al punto 7.31-bis del DM 5.2.98 e s.m.i.

– [170506] fanghi di dragaggio, non contenenti sostanze pericolose, corrispondenti al punto 12.2 del DM 5.2.98 e s.m.i..

Questi materiali sono indicati nel D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale – parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, come materiali regolati da altre normative (art.185), inoltre sono considerati prodotti secondari e non rifiuti (art.183), e come tali utilizzati secondo le norme dei sottoprodotti (art.181 e art.186).

Dal D.lgs.152/06, corretto dal D.lgs.4/2008, si vede che le terre e rocce di scavo, ottenute come sottoprodotto, cioè materiali derivati da un processo non destinato direttamente alla loro produzione, il cui futuro impiego sia certo, non siano inquinati e non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o trasformazioni, possono essere riutilizzate per reinterri, riempimenti, modellazioni e rilevati alle condizioni che

- siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di pre-

ventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

- sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.gs.152/06;
- le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. In caso contrario sono considerati rifiuti e sottoposti alle relative disposizioni.

L'Art.181 bis - Materie, sostanze e prodotti secondari, introdotto dal secondo decreto correttivo (D.lgs.4/08), recita però che non sono considerati rifiuto le materie, le sostanze e i prodotti secondari che saranno definiti in un apposito decreto, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, e che rispettino i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
- c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
- d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Sino all'emanazione del sopradetto decreto si applicano

le disposizioni dei vigenti decreti, 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, 17 novembre 2005 e 5 aprile 2006.

Fra le tipologie di rifiuto dell'allegato 1 vi sono al punto 7.31-bis le terre e rocce di scavo [170504] provenienti da attività di scavo, costituito da materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e al punto 12.2 i fanghi di dragaggio, non contenenti sostanze pericolose.

L'attività di recupero, subordinata al test di cessione, può essere per recuperi ambientali e formazione di rilevati e sottofondi stradali.

Il D.lgs 4/2008 all'art.3-quater ribadisce i principi dello Sviluppo Sostenibile. Rispettando le condizioni fissate all'art.183, comma 1p) del D.lgs.152/06, le terre di scavo possono essere impiegate in sostituzione dei materiali di cava.

Le condizioni da rispettare sono:

- Impiego diretto in opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- Certezza dell'integrale utilizzo sin dalla produzione;
- Nessuna necessità di trattamento preventivo o trasformazioni preliminari;
- Garanzia per un elevato livello di tutela ambientale;
- Assenza di contaminazioni e inquinamento;
- Compatibilità del materiale con il sito di destinazione;
- Dimostrazione della certezza di un utilizzo integrale.

Se non vengono rispettate queste condizioni, si ricade nel campo dei rifiuti.

Se l'opera che comprende lo scavo è sottoposta a VIA, lo Studio di Impatto Ambientale deve prevedere il rispetto delle condizioni.

Se l'opera è soggetta a Permesso di costruire o DIA le condizioni da rispettare devono essere dimostrate e verificate nell'ambito della procedura per il permesso di costruire o DIA.

Nel caso di Lavori pubblici, non soggetti né a VIA né a permesso di costruire né a DIA, i requisiti e le condizioni da rispettare, compresi i tempi di deposito, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

In questo quadro normativo le Province si sono impegnate o dovranno impegnarsi a

- prevedere nel Piano Provinciale dei Rifiuti indirizzi specifici sulla gestione dei rifiuti inerti da c&d;
- prevedere nel Piano provinciale delle Attività Estrattive un minor ricorso alle risorse vergini ed un proporzionale aumento dell'utilizzo di inerti da riciclo.

I Comuni, per la loro parte, si impegnano a individuare luoghi idonei per l'attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti inerti da c&d adeguando in tal senso i propri strumenti urbanistici anche con varianti specifiche.

Infatti se un Comune, escludendo le cave, dispone di un quantitativo di x mc di argilla/sabbia come materiale di recupero da derivare come risultato secondario dalla realizzazione di opere ed interventi non classificabili come attività estrattiva, per consentire la commercializzazione di tale materiale, esso deve provenire da opere od interventi previsti dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, i cui procedimenti attuativi saranno regolarmente autorizzati, inseriti nel PAE comunale attraverso tavole di zonizzazione e schede progetto.

Fra le attività che possono essere previste in un territorio comunale, e che riguardano i materiali naturali inerti, vi possono essere

- Ambiti di Trasformazione Territoriale che per particolari attività di trasformazione del territorio non urbano possono produrre materiali inerti commercializzabili. Queste attività possono essere sistemazioni paesaggistiche o funzionali come lo scavo di una vasca di laminazione acque. Per essi si può prevederne la localizzazione, un cubaggio presunto e predisporre una scheda progetto;
- Scavi di fondazioni o altre attività edilizie, la cui quantità può essere anche inferiore ai 100 mc. Non sono localizzabili e quantificabili a livello di pianificazione, poiché dipendono dalla progettazione e altre variabili, ma queste attività devono essere contemplate nel RUE comunale secondo le indicazioni della LR 31/02.

Nel primo caso i materiali inerti ottenuti entrano a far parte del PIAE e successivamente del PAE, e le norme del PAE dovranno considerare questo materiale come materiale sostitutivo del materiale di cava, come indica il D.lgs.152/06, art.183, e quindi indicare le condizioni che ne garantiscono lo status di "materiale sostitutivo di cava".

Nel secondo caso i terreni di scavo, se non è dimostrata la certezza del loro integrale utilizzo nell'ambito di interventi o opere preventivamente individuate e definite, diventano rifiuto e devono essere regolati dal PPGR. Dovranno essere stoccati in un'apposita area comunale per il recupero, da prevedersi nel PRG/PSC.

Se invece anche questi materiali saranno regolamentati dal RUE comunale, sia al momento dello scavo con la caratterizzazione del materiale a garanzia della qualità, quindi con il conferimento ad un'area di stoccaggio temporaneo, per un periodo non superiore a un anno, sia per le condizioni di riutilizzo in altre opere, potranno essere sottratti al regime dei rifiuti ed essere considerati materiale sostitutivo di cava.

Ferrara, maggio '08

NORME DI RIFERIMENTO:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" parte quarta
- Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale"
- D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"
- D.M. 12 giugno 2002, n. 161 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"
- D.M. 17 novembre 2005, n. 269 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate"
- D.M. 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998"